



Decreto Dirigenziale n. 1221 del 07/12/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

REVOCA DELLE CONVENZIONI NN. 958 E 957 DEL 1963 ALLIDARE AL CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. Con decreto Dirigenziale n. 1073 del 7.11.2012, notificato al CITL in pari data, è stata avviato nei confronti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro il procedimento volto alla risoluzione delle convenzioni rep. 958 e 957 del 13.05.1963 e alla conseguente restituzione delle opere affidate in concessione al CITL, con riserva, alla luce dei successivi approfondimenti istruttori, delle valutazioni circa l'entità del danno cagionato dal CITL per assenza di manutenzione delle infrastrutture idriche ad essa affidate in concessione;
- b. A fondamento del decreto di avvio del procedimento, venivano evidenziate una serie di violazioni della convenzioni di concessioni delle opere affidate in gestione alla CITL, nonché della normativa prevista dall'art. 156 del D.Lgs. 152/2006

Segnatamente:

- i. la violazione, ex art. 6, della convenzione rep. 958 del 13.05.1963, essendo emerso - a seguito del sopralluogo eseguito in data 24.10.2012 sugli impianti di Casagiove (Località Cuccagna), di Triflisco (Località M. Bavarese), di Teano (Località Maiorisi), di Calvi Risorta (Località M. Calabrese) e Pontelatone - l'assenza di ogni manutenzione degli impianti visionati il cui danno, da porre a carico del Consorzio concessionario inadempiente, sarà successivamente quantificato dalla Regione Campania;
- ii. la violazione, ex art. 10 e 11, della convenzione rep. 958 del 13.05.1963, avendo il Consorzio Idrico Terra di Lavoro maturato nei confronti della Regione Campania – subentrata *ope legis* alla Cassa del Mezzogiorno – una enorme debitoria pari, a tutto il terzo trimestre 2012, ad € 99.716.934,64 per mancato pagamento delle tariffe per la fornitura idrica proveniente dall'Acquedotto Campano, oltre ad € 19.282.932,78 nei confronti della società Acqua Campania S.p.A. per la fornitura idropotabile proveniente dall'Acquedotto della Campania Occidentale;
- iii. la violazione, ex art. 4, della convenzione rep. 958/1963, essendosi il CITL reso inadempiente anche rispetto all'obbligazione di versamento della quota annuale di ammortamento, determinata, al 13.05.1963, in lire 456.000;
- iv. la violazione, ex art. 9 e 4, rispettivamente delle convenzioni rep. 958/1963 e 957/1963 avendo il Consorzio Idrico Terra di Lavoro rifornito l'acqua, applicando le proprie tariffe, anche ai Comuni di Macerata Campana, Maddaloni, Cancellò ed Arnone, Gricignano d'Aversa, Carinola, Marinaro, nonostante che gli stessi non avessero ceduto le proprie reti di distribuzione idrica interna;
- v. Il mancato pagamento, in favore della Regione Campania, delle Tariffe per il servizio regionale di depurazione e collettamento delle acque reflue a cui il CITL era obbligato, ex art. 156 del D.Lgs. 152/2006, avendo lo stesso la gestione, in virtù di quanto previsto dalla convenzione rep. 957 e 958 del 13.05.1963, anche di diverse reti idriche di distribuzione comunale.

PRESO ATTO CHE

- a. A seguito di accesso agli atti avvenuto in data 16.11.2012, il CITL, con nota del 22.11.2012 acquisita al protocollo della Regione Campania n. 0902113 del 05.12.2012, faceva pervenire le proprie controdeduzioni;
- b. Con le controdeduzioni in esame, in particolare, il CITL contesta la pertinenza della convenzione rep. 958 del 13.05.1963 con riferimento alla fattispecie in oggetto, ritenendo in particolare che gli impianti su cui è stato effettuato il sopralluogo, e dei quali è stata constatata la totale assenza di manutenzione, non rientrerebbero nell'oggetto della convenzione, con la conseguenza che sarebbe stato obbligo della Regione Campania provvedere alla manutenzione e all'ammodernamento delle stesse.

CONSIDERATO CHE

- a. A seguito di approfondito esame da parte del Settore, si ritengono non fondate le osservazioni pervenute dal CITL.

In particolare:

- i. dalla lettura delle controdeduzioni, nulla viene riferito e controdedotto rispetto alle altre contestazioni puntualmente evidenziate nella comunicazione di avvio del procedimento e sinteticamente riportate ai punti sub b), c), d) ed e);
- ii. con riferimento, inoltre, alla contestata assenza di manutenzione degli impianti visionati, si rileva gli stessi sono sicuramente ricompresi nell'ambito di applicazione della convenzione rep. 958/1963, trovando essi puntuale riscontro nella nota della Regione Campania – Unità Operativa Speciale Gestione Acquedotti Ex Casmez prot. 3852/sec/B/Pm. Nella nota richiamata, che risulta peraltro conosciuta dal CITL in quanto definita in contraddittorio con la stessa, invero veniva stabilito che l'affidamento riguardasse **tutte le opere a valle dei punti di consegna** di Media Valle Volturno, di Ruviano e Alvignano, Caiazzo, Castel Campagnano, Alviglianello, Squille di Castel Campagnano e Cesarano, Castelmorrone, Marcianise e Capodrise, Parete, S.Arduino, Succivo, Orta di Atella, Lusciano, Trentola Dugenta, S. Marcellino, Villa di Briano, Frignano, Casaluze, Teverola, Casapesenna, Casal di Principe, S. Cipriano di Aversa, Villa Literno e Castelvulturno;
- b. Costituendo, pertanto, gli impianti visionati “opere a valle delle sopra menzionate prese”, ne discende, quindi, palese la ricomprensione delle suddette opere nella convenzione rep. 958/1963;
- c. Quanto sopra evidenziato risulta, altresì, avvalorato da quanto indicato nel vigente Piano d'Ambito dell'ATO 2 Campania in cui le opere su cui è stato effettuato il sopralluogo risultano in gestione del Consorzio Idrico Terra di Lavoro.

RILEVATO CHE

- a. Irrilevanti risultano, altresì, le ulteriori argomentazioni del CITL secondo cui la Regione Campania non avrebbe provveduto all'adeguamento delle opere.
- b. Al riguardo, appare necessario rilevare che la contestazione mossa da questo Settore riguarda non già una inadeguatezza strutturale delle opere quanto più propriamente una sua fatiscenza dovuta alla assenza di manutenzione ordinaria;
- c. In ogni caso, neppure può ritenersi sussistente in capo alla Regione Campania un obbligo di adeguamento e di ristrutturazione delle opere in gestione al CITL in considerazione:
 - i. per un verso, del mancato trasferimento delle risorse previste dall'art. 4 della convenzione rep. 958/1963 a cui il CITL, almeno da quando è subentrata la Regione Campania *ope legis* alla Cassa del Mezzogiorno, non ha mai provveduto;
 - ii. per altro, della rilevanza della tariffa di fornitura idrica applicata dal CITL, la quale, in quanto di molto maggiore rispetto alla tariffa regionale, non può non contemplare anche i costi per l'adeguamento delle reti in propria gestione.

RITENUTO CHE

- a. Per tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene di dover confermare le contestazioni esposte nel D.D. n. 1073 del 07.11.2012 di comunicazione di avvio del procedimento;
- b. Sussistono motivi di pubblico interesse a procedere alla risoluzione della convenzione di concessione, al fine di garantire il regolare ed efficiente servizio di fornitura idrica nel rispetto anche della normativa igienico sanitaria;
- c. Prima della presa in consegna degli impianti, ed al fine di garantire la continuazione del servizio senza soluzione di continuità, pare indispensabile procedere ad uno stato di consistenza dettagliato delle opere finalizzato anche a quantificare l'entità del danno cagionato dal CITL per assenza di manutenzione delle infrastrutture idriche ad essa affidate in concessione;
- d. In considerazione dell'estrema rilevanza del problema, e delle inadempienze riscontrate, si ritiene necessario informare della definizione del presente procedimento la Prefettura di Caserta, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nonché la Procura regionale della Corte dei Conti di Napoli,

VISTI

- La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- Il regolamento di accesso atti amministrativi n. 2/2006 pubblicato in BURC n. 41 del 6 settembre 2006;
- La convenzione rep. 958 del 13.05.1963;
- La convenzione rep. 957 del 13.05.1963;
- Il D.D. n. 1073 del 7.11.2012
- Le controdeduzioni del CITL inviate in data 22.11.2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento del Servizio 01 del Settore 09, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e nella relazione e nel prospetto allegato al Decreto Dirigenziale di avvio del procedimento che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di risolvere le convenzioni rep. 958 e 957 del 1963;
2. di subordinare la presa in consegna degli impianti, da parte della Regione Campania, ad un dettagliato stato di consistenza, da eseguirsi in contraddittorio con il CITL, di tutte le opere già affidate al CITL secondo le modalità che verranno di seguito comunicate;
3. di riservarsi, alla luce delle risultanze degli stati di consistenza degli impianti di che trattasi, le valutazioni circa l'entità del danno cagionato dal CITL per assenza di manutenzione delle infrastrutture idriche ad essa affidate in concessione;
4. di mantenere impregiudicate le azioni avviate e da avviare per il recupero dei crediti vantati – tra l'altro, a titolo di tariffa per la fornitura idrica, tariffa per il collettamento e depurazione e quota di ammortamento di cui all'art. 4 della convenzione 958/1963 - dalla Regione Campania nei confronti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, di cui si richiede in ogni caso il pagamento immediato;
5. di comunicare il presente decreto alla Prefettura di Caserta, alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per ogni più opportuna determinazione.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, trattandosi di rapporti privatistici, si informa che l'Autorità giudiziaria cui è possibile ricorrere avverso tale decreto è quella ordinaria nei termini ordinari previsti nel codice civile e di procedura civile.

Dott. Michele Palmieri